

**TRIBUNALE DI BARI – 1° SEZIONE CIVILE**

CAUSA R.G. N° 14459/2013

**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

G.I. Dott.ssa Valeria Guaragnella

C.T.U. Ing. Francesco Brunetti

ATTORI

[REDACTED]

CONVENUTI

[REDACTED]

## 1. Premessa

Con ordinanza pronunciata in data 16 giugno 2014, l'Ill.mo Giudice nominava me sottoscritto Dott. Ing. Francesco Brunetti, con studio in Gravina in Puglia in via Giovanni Giolitti n. 59 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n. 6620, Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa promossa dalla sig.ra [REDACTED] e dal sig. [REDACTED] contro i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] invitandomi a comparire all'udienza del 15 ottobre 2014 per prestare giuramento di rito e per conferirmi il seguente mandato:

- a) *Esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, verificati con riferimento ai titoli di provenienza, l'attuale appartenenza dell'immobile componente l'asse ereditario relitto, costituito dall'immobile sito in Bitonto alla via Domenico Urbano n. 57;*
- b) *Previa descrizione del bene immobile in comunione e precisamente dell'appartamento sito in Bitonto alla via Domenico Urbano n. 57, predisponga un piano di divisione tra i coeredi nel rispetto delle rispettive quote e nel caso in cui il bene non sia comodamente divisibile, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità, determini il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata.*

Nella stessa udienza l'Ill.mo Giudice mi concedeva 120 giorni per il deposito in Cancelleria della relazione Tecnica d'Ufficio, e il sottoscritto comunicava ai difensori delle parti l'inizio delle operazioni peritali per il successivo 10 novembre 2014 presso il luogo di causa.

## 2. Esame dei fascicoli processuali

Con atto di citazione per domanda di divisione ereditaria ex art. 784 c.p.c. gli attori esponevano, tra l'altro, quanto segue:

“..... - che in data 8 agosto 1999 decedeva in Bitonto il sig. [REDACTED]

[REDACTED] lasciando come unici eredi legittimi la moglie sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] e i suoi 4 figli [REDACTED]

che apertasi la successione legittima del sig. [REDACTED] il patrimonio relitto, rappresentato dal 50% del valore dell'immobile sito in Bitonto (BA) alla via Domenico Urbano n. 57 p.t./S1, identificato al N.C.E.U. al foglio 50 particella 1146 sub 2, categoria A2 classe 3 vani 7, acquistato, con atto a rogito del Notaio Concetta Adriana Della Ratta del 26 giugno 1991, registrato a Bari il 10 luglio 1991 ai nn. 25671/19791, e in comunione legale con la moglie sig.ra [REDACTED] veniva devoluto in favore degli eredi legittimi nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;

- che, pertanto, i successori legittimi, accettano tacitamente l'eredità del marito e del proprio padre, divenivano proprietari dell'immobile di cui sopra nelle seguenti porzioni: 8/12 (otto dodicesimi) indivisi in favore della sig.ra [REDACTED] e precisamente 6/12 (sei dodicesimi) indivisi già di sua proprietà poiché l'immobile era stato acquistato come già detto, in comunione dei beni e 2/12 (due dodicesimi) indivisi in virtù della successione legittima del proprio marito, e 1/12 (un dodicesimo) indiviso ciascuno in favore dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED], tutti figli legittimi del de cuius;

- che in data 11 aprile 2006 veniva stipulato dalla sig.ra [REDACTED] in favore della figlia, [REDACTED], contratto di Mantenimento a rogito del

Notaio Caterina Mardesic del distretto notarile di Bitonto, registrato a Bari il 24 aprile 2006 al n. 2493/IT, n. rep. 60822/10425, con il quale la sig.ra [REDACTED] cedeva in favore della figlia, [REDACTED], tutti i propri diritti pari a 8/12 (otto dodicesimi) indivisi sull'immobile sito in Bitonto (BA) alla via Domenico Urbano n. 57 come sopra meglio identificato,

- che la sig.ra [REDACTED] con lo stesso contratto di mantenimento, si obbligava nei confronti della madre, a titolo di corrispettivo, " a continuare a prestare assistenza morale e materiale, per tutta la durata della vita della cedente", così come in effetti è avvenuto;

- che in data 8 luglio 2007, decedeva la sig.ra [REDACTED], madre di tutte le parti in causa;

- che la sig.ra [REDACTED] risulta essere proprietaria complessivamente di una quota pari a 9/12 (nove dodicesimi) indivisi del citato immobile sito in Bitonto (BA) alla via Domenico Urbano n. 57 e precisamente 8/12 (otto dodicesimi) indivisi, in virtù del più volte citato contratto di mantenimento stipulato in suo favore dalla madre sig.ra [REDACTED] e 1/12 (un dodicesimo) indiviso in forza della successione legittima del padre sig. [REDACTED], mentre gli altri fratelli, sig.ri [REDACTED]

[REDACTED] sono proprietari sullo stesso bene immobile, di diritti pari ad 1/12 (un dodicesimo) indiviso ciascuno, in virtù della successione legittima del padre sig. [REDACTED] .....

Nel costituirsi in giudizio i convenuti, nella comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale, eccepivano tra l'altro quanto segue:

"1)..... un anno prima della sua morte, la sig.ra [REDACTED] ha firmato un atto pubblico, di dubbia interpretazione, dove la stessa, in cambio della

obbligazione naturale ad essere accudita, cedeva tutti i diritti indivisi sull'immobile uso abitazione così come pervenutole dopo la morte del marito, alla figlia [REDACTED]. Si specifica nell'atto che la figlia, quindi, avrebbe così acquistato diritti per 8/12. Al momento della morte della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] risultavano viventi quattro figli e quindi quattro eredi legittimi con ogni conseguenza in merito all'applicazione della riserva di legittima per ognuno di essi. Appare più che evidente che l'atto ha il contenuto di un patto successorio posto a favore della sola figlia [REDACTED] e che, comunque, anche fosse qualificato diversamente, va a ledere il diritto degli altri figli alla quota di legittima.

2)..... appare più che evidente che l'atto indicato come "atto di mantenimento è atto contrario alle disposizioni del nostro ordinamento. L'art. 458 del codice civile recita testualmente:..... è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta...." L'atto che controparte vorrebbe assumere come valido ed efficace e sul quale vorrebbe costruire un progetto di divisione assolutamente illegittimo è atto che ha l'effetto di creare un vincolo giuridico che, se applicato, estinguerebbe i diritti degli altri eredi legittimi e, come tale è atto ricadente nella comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c.

3)..... pur intendendo rispettare la volontà della madre di conferire alla figlia una quota maggiore, i convenuti così come rappresentati e difesi, si oppongono alla domanda dei germani [REDACTED] ed in via riconvenzionale chiedono, previa declaratoria di nullità del cd "atto di mantenimento" e/o parziale nullità dello stesso per quanto attiene la parte

*indisponibile del patrimonio della de cuius, la riduzione della quota di successione della sorella che eccede la quota di cui la de cuius poteva disporre liberamente in considerazione delle disposizioni di legge.”*

In seguito agli sviluppi processuali l'Ill.mo Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando C.T.U. il sottoscritto ing. Francesco Brunetti affidandogli i quesiti riportati in premessa.

Ricevuto l'incarico il sottoscritto effettuava due sopralluoghi dell'immobile de quo eseguendo prima un rilievo fotografico ed in fine un rilievo geometrico. Successivamente il sottoscritto C.T.U. eseguiva le opportune indagini e ricerche, come di seguito descritte.

La dichiarazione di successione di [REDACTED] (v.si allegato "B") apertasi il 08/08/1999 è stata presentata dall'attore [REDACTED] il 24/01/2000 al numero 60 volume 35 e riporta il seguente bene immobile:

Metà del valore dell'appartamento sito in Bitonto (BA) alla via Domenico Urbano n. 57, al piano terra, identificato al Catasto Fabbricati al foglio n. 50 particella n. 1146 subalterno n. 2, categoria A/2 classe 3 vani 7.

Il suddetto immobile è stato acquistato con rogito del notaio Concetta Adriana Della Ratta del 26 giugno 1991 n. di repertorio 6211 e n. di raccolta 840, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Bari il 10 luglio 1991 al n. di registro generale 25671 e n. di registro particolare 19791, in comunione legale con la moglie signora [REDACTED] (v.si Allegato "A")

In data 11 aprile 2006 la signora [REDACTED] stipulava un atto denominato contratto di mantenimento a rogito del notaio Caterina Mardesic con cui cedeva in favore della figlia, [REDACTED] tutti i propri diritti pari a 8/12 (otto dodicesimi) indivisi sull'immobile sito in Bitonto (BA) alla via

Domenico Urbano n. 57 come meglio identificato in precedenza. Tale atto veniva registrato a Bari il 24 aprile 2006 al n. 2493/1T, n. rep. 60822 n. racc. 10425 come riportato in allegato "C" e trascritto il 26 aprile 2006 all'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità immobiliare di Bari al n. Reg. gen. 21810 e n. reg. part. 14427. Come riportato in allegato "N"

Nell'allegato "E" è riportata la visura storica per immobile al Catasto Fabbricati presso l'Agenzia delle Entrate di Bari. In tale visura l'immobile riportato in successione risulta intestato a: [REDACTED] per 1/12 di proprietà (in visura è riportato erroneamente [REDACTED] anziché [REDACTED] [REDACTED] a per diritto di abitazione; [REDACTED] per 1/12 di proprietà; [REDACTED] per 1/12 di Proprietà; [REDACTED] per 1/12 di Proprietà e [REDACTED] per 8/12 di Proprietà. I dati suddetti derivano dalla voltura d'ufficio del 11/04/2006 (voltura n. 38271.1/2006 in atti dal 18/07/2006) come meglio specificato nella visura storica allegato "E".

L'asse ereditario del De Cuius risulta così costituito:

Metà del valore dell'appartamento sito in Bitonto (BA) alla via Domenico Urbano n. 57 al piano terra, identificato al Catasto Fabbricati al foglio n. 50 particella n. 1146 subalterno n. 2, categoria A/2 classe 3 vani 7.

#### DESCRIZIONE DEL CESPITE:

L'appartamento in questione è ubicato in zona centrale della città di Bitonto in via Domenico Urbano n. 57 nelle vicinanze della villa comunale in una zona ben servita. (v.si allegato "P"). Tale appartamento si trova al piano rialzato di un edificio realizzato a metà degli anni '60 composto da altri cinque piani più piano di copertura in lastrico solare. L'edificio inoltre è dotato di cortile interno adibito a parcheggio dei condomini che valorizza

l'appartamento stesso.. Esternamente l'edificio è rivestito in parte con intonaco ed in parte con mattoni in laterizio faccia a vista in discrete condizioni. (v.di allegato "Q")

Catastalmente l'appartamento, rialzato poco più di un metro e mezzo dal piano stradale, con annesso locale deposito ubicato al seminterrato dell'edificio, è identificato al Catasto Fabbricati di Bari al Foglio di mappa n. 50 particella n. 1146 subalterno n. 2 categoria A/2 classe 3 vani 7 rendita € 831,50 (v.si visura catastale in allegato "E")

In allegato "F" è riportata la planimetria catastale dell'appartamento che risulta essere diversa dalla situazione attuale per un piccolo ampliamento di circa mq. 1,5 della zona lavanderia/cucinino ricavato sul balcone che si affaccia all'interno del cortile, e per la demolizione di una parete divisoria interna; come evidenziato nella planimetria in allegato "R".

L'appartamento ha una forma pressoché rettangolare, ed è composto da cinque camere una cucina/pranzo una lavanderia un bagno e corridoio, oltre ad un balcone che si affaccia su via Domenico Urbano e uno che si affaccia sul cortile interno. Nell'allegato "S" sono riportate le relative fotografie mostranti le caratteristiche dei materiali e degli infissi dell'appartamento.

La superficie dell'appartamento comprese le murature interne e perimetrali, è di circa mq 130,00, l'altezza interna è di circa ml 3.00 e la superficie complessiva dei due balconi è di circa mq 19,00.

Le rifiniture interne dell'appartamento sono di livello medio - basso risalenti all'epoca della costruzione, mediocre è lo stato di conservazione ed in particolare il rivestimento del bagno necessita di intervento di manutenzione (v.si foto n. 13 allegato "S").

La pavimentazione delle camere e dei balconi è realizzata con mattonelle di graniglia con differente colorazione, nel bagno e nella lavanderia la pavimentazione è in piastrelle di ceramica. Sia in cucina che nel bagno le pareti sono rivestite per un'altezza di circa ml 1.60 con piastrelle in ceramica e nella lavanderia il rivestimento è a tutt'altezza sempre in piastrelle in ceramica. (v.si foto nn. 4,5,11 allegato "S")

Le porte e gli infissi sono obsoleti, in legno e risalenti all'epoca della costruzione. Le finestre e le portefinestre sono in legno laccato con vetro semplice e protette da persiane anch'esse in legno e risalenti all'epoca della costruzione in mediocre stato di conservazione. (v.si foto nn. 10,12,14,18,19,21 allegato "S").

L'appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo composto da termosifoni in ghisa e da caldaia alimentata a gas posta sul balcone interno al cortile.

L'impianto elettrico e citofonico sono obsoleti, risalenti all'epoca della costruzione dell'edificio. In particolare l'impianto elettrico è sprovvisto di un quadro elettrico e di dispositivi di protezione tipo l'interruttore differenziale c.d. "salvavita" e quindi non conforme all'attuale normativa sugli impianti. (v.si foto n. 1 allegato "S").

Annesso come pertinenza all'appartamento vi è un locale deposito ubicato al piano seminterrato di forma rettangolare di circa mq 17,00 con uno stato pessimo di manutenzione e conservazione, con evidenti e importanti fenomeni di umidità interessanti il 50 % della superficie dei muri laterali (v.si foto n. 24,25,26 allegato "S"). L'altezza interna del locale è di ml 2,40.

Quindi se da un lato la zona di ubicazione dell'appartamento, l'esistenza di un

cortile interno condominiale costituiscono elementi di pregio per l'immobile di quo, di contro la presenza di impianti termici, idraulici ed elettrici obsoleti risalenti all'epoca della costruzione. L'altezza di piano quasi al livello stradale e il suo stato di conservazione pari ad un livello basso, sono elementi che rendono l'appartamento meno pregiato.

#### VALUTAZIONE DEL CESPITE:

si premette che l'immobile in questione, oggetto di divisione ereditaria, per come è configurato non risulta facilmente frazionabile e quindi divisibile in comode quote da attribuire agli eredi. Pertanto si è proceduto a determinare il suo attuale valore di mercato e successivamente ad effettuare un progetto di divisione.

Per la ricerca del più probabile valore di mercato, alla data corrente, dato il tipo di immobile, è stato adottato il metodo della stima comparativa.

A tal scopo sono state svolte indagini di carattere tecnico – economico, le cui considerazioni e conclusioni alle quali si è pervenuti vengono qui di seguito riportate.

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, per la zona centrale di Bitonto tra via De Ildaris, Ravanas, Matteotti, Carrara, De Gasperi, Centola, Larovere, Ricapito, Traetta, Galvani e piazza Barconi riporta un range di valori di quotazione per abitazione di tipo civili e per uno stato conservativo normale tra 1500,00 e 1950,00 €/mq. (v.si allegato "L")

L'ultimo listino della Camera di Commercio pubblicato nel 2013 per abitazioni semirecenti nel comune di Bitonto per la zona in esame riporta una quotazione di 2000,00 €/mq. (v.si allegato "M")

In definitiva tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche

dell'immobile in questione e considerato l'andamento del mercato immobiliare della zona, si può stimare per lo stesso un **valore unitario di 1500,00 €/mq** di superficie commerciale.

Per il locale deposito ubicato nel seminterrato anche se è di pertinenza dell'appartamento e quindi non costituisce unità immobiliare a se stante ai soli fini di stimare una sua valutazione economica lo si considera come unità immobiliare avulsa dall'appartamento. L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per la tipologia box attribuisce un range di valore di quotazione tra 1100,00 €/mq e 1300,00 €/mq (v.si allegato "L"). Considerando che il locale deposito in questione può essere equiparato alla tipologia box riportata nell'OMI e considerando le sue caratteristiche, il suo stato di conservazione nonché l'andamento del mercato immobiliare della zona, si può stimare per lo stesso un **valore unitario di 900,00 €/mq** di superficie commerciale.

La superficie commerciale calcolata rispettando i coefficienti di equivalenza riportati nella norma UNI 10750 (*per le superfici coperte tale coefficiente è pari al 100% della superficie lorda, per le superfici scoperte il coefficiente è pari al 25% della superficie*) è pari a:

appartamento con balconi:

Superficie appartamento circa 130,00 mq

Superficie balconi circa 19,00 mq

Totale superficie commerciale  $130,00 + (19,00 \times 25\%) = 134,75$  mq  
arrotondato a 135,00 mq.

Pertanto il valore dell'appartamento viene stimato all'attualità in:

mq 135 x 1500 €/mq = € 202.500,00

locale deposito:

superficie locale circa 18,00 mq

superficie commerciale 18,00 mq

Pertanto il valore del locale viene stimato all'attualità in:

mq 18,00 X 900 €/mq = € 16.200,00

Quindi il valore dell'immobile appartamento con annesso locale di pertinenza viene stimato all'attualità in € 202.500,00 + € 16.200,00 = € 218.700,00

Valore che si arrotonda ad € 219.000,00

#### PIANO DI DIVISIONE

Per quanto concerne il piano di divisione tra i coeredi, si premette quanto segue. Considerato che le quote di proprietà relative all'asse ereditario spettanti a ciascun erede, sono in funzione della validità o meno del c.d. "contratto di mantenimento" stipulato dalla de cuius [redacted] con la figlia [redacted] e considerando altresì che tale valutazione non rientra tra i quesiti posti al C.T.U., il sottoscritto ha prospettato più ipotesi di divisione del patrimonio attivo, scaturite dalla validità o meno del predetto "contratto di Mantenimento".

**La prima ipotesi** considera valide il c.d. "contratto di Mantenimento".

In questo caso si attribuisce in favore dell'erede sig.ra [redacted] una quota di 9/12 (nove dodicesimi) indivisi del patrimonio attivo.

Quota così formata: 1/12 (un dodicesimo) in virtù della successione legittima del padre [redacted] (infatti secondo il disposto dell'art. 581 del C.C. quando col coniuge concorrono più figli il coniuge ha diritto ad 1/3 della eredità e di conseguenza ai figli spettano i 2/3 della eredità da dividersi in

parti uguali. Nel caso di specie essendo in successione metà del valore dell'appartamento ad ognuno de figli spetta  $2/3 \times 6/12 \times 1/4 = 1/12$  più 8/12 (otto dodicesimi) in virtù del "contratto di mantenimento".

Mentre per ciascuno degli altri eredi germani [redacted] e [redacted] sarà attribuita una quota pari a 1/12 (un dodicesimo) del patrimonio attivo derivante dalla successione legittima del padre [redacted] Giuseppe.

Con riferimento all'asse ereditario attivo in questa prima ipotesi, il valore delle rispettive quote spettanti ad ognuno degli eredi è il seguente:

valore quota spettante a [redacted]

$$9/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 164.250,00$$

valore quota spettante a [redacted]

$$1/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 18.250,00$$

valore spettante a [redacted]

$$1/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 18.250,00$$

valore spettante a [redacted]

$$1/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 18.250,00$$

**La seconda ipotesi** considera nullo il c.d. "contrato di mantenimento".

In questo caso si attribuisce a ciascun erede una quota pari a 3/12 (tre dodicesimi).

Quota così formata: 1/12 (un dodicesimo) in virtù della successione legittima del de cuius [redacted] ed un quota pari a 2/12 ciascuno in virtù della legittima della de cuius [redacted]. In questa seconda ipotesi il valore delle rispettive quote spettanti ad ognuno degli eredi è il seguente:

valore quota spettante a [redacted]

$3/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 54.750,00$

valore quota spettante a [REDACTED]

$3/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 54.750,00$

valore spettante a [REDACTED]

$3/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 54.750,00$

valore spettante a [REDACTED]

$3/12 \times \text{€ } 219.000,00 = \text{€ } 54.750,00$

Una terza ipotesi di progetto di divisione, pur considerando nullo il "contratto di mantenimento" prevede il conferimento alla sig.ra [REDACTED] (parte attrice) di una quota di eredità maggiore rispetto agli altri eredi.

In questa ipotesi si divide l'eredità della de cuius in una parte pari alla quota di legittima ( $2/3$  del patrimonio) da conferire in parti uguali a tutti gli eredi e in una parte pari alla quota disponibile ( $1/3$  del patrimonio) da conferire solo all'erede [REDACTED].

È bene precisare che questa ipotesi pur rispettando la volontà della de cuius di voler conferire alla figlia (parte attrice) una quota maggiore dell'eredità, volontà tra l'altro condivisa e prospettata anche dalle parti convenute nella domanda riconvenzionale, non è suffragata da un atto testamentario.

Pertanto, qualora l'Ill.mo Giudice volesse considerare questa ipotesi, in favore dell'erede [REDACTED] andrebbe una quota pari ad  $15/36$  (quindici trentaseiesimi) indivisi del patrimonio attivo.

Quota così formata:  $1/12$  (un dodicesimo) in virtù della successione legittima del padre [REDACTED], più una quota corrispondente alla disponibile della de cuius pari a  $(1/3 \times 8/12) = 8/36$  più la parte di quota legittima sempre della de cuius pari a  $(2/3 \times 8/12 \times 1/4) = 4/36$  per un totale di  $(1/12 + 8/36 +$

4/36) = 15/36 (quindici trentaseiesimi)

Mentre per ciascuno degli altri eredi germani [redacted] e [redacted] sarà attribuita una quota pari a 7/36 (sette trentaseiesimi) indivisi del patrimonio attivo.

Quota così formata: 1/12 (un dodicesimo) in virtù della successione legittima del padre [redacted] e 4/36 (quattro trentaseiesimi) in virtù della quota legittima della madre [(2/3 x 8/12 x 1/4) = 4/36], per un totale di (1/12 + 4/36) = 7/36 (sette trentaseiesimi)

In questa terza ipotesi il valore delle rispettive quote spettanti ad ognuno degli eredi è il seguente:

valore quota spettante a [redacted]

$15/36 \times € 219.000,00 = € 91.250,00$

valore quota spettante a [redacted]

$7/36 \times € 219.000,00 = € 42.583,33$

Valore spettante a [redacted]:

$7/36 \times € 219.000,00 = € 42.583,33$

Valore spettante a [redacted]:

$7/36 \times € 219.000,00 = € 42.583,34$

Nel ritenere di aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità, il sottoscritto C.T.U. deposita in cancelleria la presente relazione di consulenza comprensiva dei fascicoli di parte e dei seguenti allegati.

Allegato A: nota di trascrizione atto di compravendita

Allegato B: successione

Allegato C: contratto di mantenimento

Allegato D: verbale di sopralluogo

Allegato E: visura storica catastale

Allegato F: planimetria catastale

Allegato G: certificato di abitabilità

Allegato H: nulla osta Comune di Bitonto

Allegato I: elaborati grafici progetto di costruzione edificio

Allegato L: osservatorio del mercato immobiliare

Allegato M: borsa immobiliare Camera di Commercio di Bari

Allegato N: nota di trascrizione contratto di mantenimento

Allegato O: ricevuta di voltura

Allegato P: ortofoto ubicazione immobile

Allegato Q: foto edificio

Allegato R: rilievo immobile

Allegato S: foto appartamento

Con osservanza

Bari, 23 gennaio 2015

Il C.T.U.

Dott. Ing. Francesco Brunetti

